



**Collegio dei Revisori dei Conti  
del Comune di San Vito dei Normanni**

LI, 09 aprile 2018

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

AL SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL RESPONS. SERVIZIO FINANZ.- TRIBUTI

**OGGETTO:** Parere su "Approvazione dei prospetti economici finanziari, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe relative al Tributo servizi rifiuti (TARI) per l'anno 2018\_Proposta al Consiglio Comunale"

Si trasmette per il seguito di competenza, la presente documentazione inerente il verbale di cui all'oggetto.

**IL PRESIDENTE**

DOTT. GIANLUCA INGUSCIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' and 'I' intertwined, positioned over the printed name of the President.



## Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

Verbale n. 11 del 09 aprile 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 09 del mese di aprile, alle ore 9,00 presso la Sede Municipale - Ufficio Revisori, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni nominato con delibera CC n.04 del 29.01.2016, così composto:

- Dott. Gianluca Inguscio - Presidente
- Dott. Vito Donato Colaprico - Componente  
Assente giustificato
- Dott. Gerardo Cimmino - Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza della maggioranza del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente argomento:

**Parere su "Approvazione dei prospetti economici finanziari, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe relative al Tributo servizi rifiuti (TARI) per l'anno 2018\_Proposta al Consiglio Comunale" email del 03/04/2018**

**considerato**

- che con i commi dal 639 al 704 dell' art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità), è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), a decorrere dal 01 gennaio 2014, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014 (TARES);
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 24/07/2014 è stato approvato il Regolamento che disciplina il tributo sui servizi rifiuti (TARI) con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n.12/2016 e 7/2017, sono state apportate modifiche a tale regolamento;
- che con delibera di Giunta Comunale n.46 del 27/03/2018

**richiamati**

- il comma 654 della Legge 147 del 27/12/2013, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tari, ed in particolare all'art.10 in base al quale la tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri contenuti nel DPR n.158/1999 e all'art.13 inerente il piano finanziario;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

#### **Tenuto conto che**

- a decorrere dall'anno in corso, il comma 653 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

#### **Visto**

- il prospetto di calcolo del fabbisogno standard, determinato secondo quanto previsto dalle linee guide predisposte dal M.E.F.
- il Piano Finanziario con annesse Tariffe per l'anno 2018;

#### **esaminata**

la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 27/03/2018 e relativi allegati per l'approvazione dei prospetti economici-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe relative al Tributo servizi rifiuti (TARI) per l'anno 2018;

#### **Visti:**

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

#### **esprime**

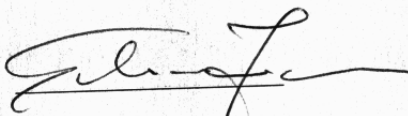
parere FAVOREVOLE, per quanto di sua competenza, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 10,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

#### **Il Presidente**

Dott. Gianluca Inguscio



#### **I Componenti**

Dott. Colaprico Vito Donato

